

TI_GERICHTE 11.2006.135 vom 30. November 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-11-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2006.135

FR: TI_GERICHTE 11.2006.135 du 30 novembre 2007

IT: TI_GERICHTE 11.2006.135 del 30 novembre 2007

Regeste

Divorzio: regolamentazione del diritto di visita e contributi di mantenimento per moglie e figli

Erwägungen

E. 1

Litigiosi rimangono, in appello, la disciplina del diritto di visita e i contributi di mantenimento per il figlio e la moglie, oltre all'assistenza giudiziaria postulata da quest'ultima. Il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 CC; RtiD II-2004 pag. 576 seg. consid. 1).

E. 1.2

con rinvio a M essmer/Imboden , Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, § 58 pag. 80). Quanto alla decisione in tema di assistenza giudiziaria, trattandosi di una decisione incidentale la sua impugnabilità segue la via dell'azione principale. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata: 1.4 Salvo diverso accordo fra genitori, AO 1 eserciterà il diritto di visita al figlio F_____ (“_____”) almeno nella seguente misura: – un fine settimana su due; – tre settimane durante le vacanze scolastiche estive; – una settimana durante le vacanze scolastiche di Natale; – una settimana alternativamente durante le vacanze scolastiche di Pasqua o di carnevale; – una settimana ogni biennio durante le vacanze scolastiche di Ognissanti. La curatrice preciserà le date, gli orari e le modalità di presa in custodia del figlio da parte del padre. 1.5 AO 1 è tenuto a versare a AP 1 un contributo alimentare di fr. 815.– mensili fino al 7 settembre 2011. Il contributo sarà adeguato al rincaro il 1° gennaio di ogni anno, la prima volta il 1° gennaio 2009, seguendo l'indice nazionale svizzero dei prezzi al consumo del novembre precedente in base all'indice del mese del novembre 2007. Il debitore sarà liberato dall'adeguamento al rincaro nella misura in cui documenterà che il suo stipendio non avrà beneficiato appieno – o non avrà beneficiato affatto – di adeguamenti al rincaro. 1.6 AO 1 è tenuto a versare a AP 1, per il figlio F_____ (“A_____”), i seguenti contributi alimentari (comprensivi dell'assegno familiare): – fr. 1800.– mensili fino al 7 settembre 2011 e – fr. 1960.– mensili dall'8 settembre 2011 alla maggiore età. Il contributo sarà adeguato al rincaro il 1° gennaio di ogni anno, la prima volta il 1° gennaio 2009, seguendo l'indice nazionale svizzero dei prezzi al consumo del novembre precedente in base all'indice del mese del novembre 2007. Il debitore sarà liberato dall'adeguamento al rincaro nella misura in cui documenterà che il suo stipendio non avrà beneficiato appieno – o non avrà beneficiato affatto – di adeguamenti al rincaro. 3. AP 1 è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. PA 1. 4. La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese sono poste per tre quarti a carico di AO 1 e

per il resto a carico di AP 1, cui AO 1 verserà una indennità di fr. 4500.– per ripetibili ridotte. II. Gli oneri di appello, consistenti in: a) tassa di giustizia ridotta fr. 400.– b) spese ridotte fr. 50.– fr. 450.– sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili. III. AP 1 è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell'avv. PA 1. IV. Intimazione: –; –. Comunicazione: – Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud; – curatrice, . terzi implicati Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

E. 2

Fatti nuovi e mezzi di prova nuovi sono ammissibili in appello giusta l'art. 138 cpv. 1 prima frase CC, purché siano adottati – nel Cantone Ticino – “al più tardi con la presentazione dell'appello, rispettivamente della risposta” (art. 423 b cpv. 2 CPC). La lettera dell'8 ottobre 2007 che AO 1 ha inviato alla Camera perché indisse un'udienza destinata a riesaminare l'affidamento del figlio è dunque irricevibile. Certo, il giudice del divorzio può in ogni stadio della causa assumere prove d'ufficio, in particolare per quel che concerne i figli minorenni (art. 419 b cpv. 1 CPC). Tale disposizione non ha lo scopo però di aggiornare sistematicamente i fatti al momento del giudizio di appello. Eventi successivi alla sentenza di divorzio possono formare oggetto, alle condizioni degli art. 129 e 134 CC, di una richiesta di modifica. In concreto, per di più, il dispositivo sull'affidamento del figlio alla madre non è stato impugnato ed è passato in giudicato.

E. 3

I figli minorenni, prima che siano prese disposizioni al loro riguardo, sono sentiti personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo incaricato, a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano (art. 144 cpv. 2 CC). Tale principio si applica a tutti i figli che abbiano compiuto sei anni (DTF 131 III 553 consid. 1.1). Al momento in cui il Pretore ha statuito A _____ aveva undici anni abbondanti. Dagli atti non risulta tuttavia che egli sia stato sentito, né il Pretore ha spiegato perché. Una rinuncia all'ascolto si giustifica solo ove l'audizione – o la semplice osservazione – sia impossibile o non abbia senso, nemmeno se eseguita da uno specialista (Rumo-Jungo , L'audition des enfants lors du divorce de leurs parents, in: SJ 2003 II pag. 120 segg.), oppure ove esponga il figlio al rischio di ritorsioni (DTF 131 III 558 consid. 1.3.1). Non consta che ciò fosse il caso nella fattispecie. Di per sé sarebbe il caso dunque di annullare la sentenza impugnata e di rinviare gli atti in prima sede, non essendo compito di questa Camera sostituirsi al giudice naturale. D'altro lato non si può disconoscere che sanare oggi la mancanza non avrebbe più senso. L'audizione dovrebbe riferirsi invero a circostanze di quasi due anni addietro, senza dimenticare che rinviando in prima sede una causa cominciata nel marzo del 2002 si

offenderebbe il principio della celerità, recando in definitiva maggior pregiudizio al figlio. Il Pretore va avvertito ad ogni modo che, dovessero ravvisarsi altri casi in cui l'ascolto di figli dopo i sei anni di età sia stato trascurato indebitamente, la Camera potrà annullare d'ufficio i dispositivi della sentenza impugnata relativi ai minorenni e ritornare gli atti in prima sede (art. 326 lett. a CPC per analogia) affinché si giudichi nuovamente dopo avere rimediato al difetto, eventualmente per il tramite di uno specialista delegato all'audizione (cui il primo giudice può sempre far capo).

E. 4

L'appellante si duole anzitutto che il Pretore abbia demandato alla curatrice il compito di definire il diritto di visita, rilevando che costei non ne è abilitata e che tale disciplina va regolata nella sentenza di divorzio, la disciplina di eventuali modifiche competendo poi all'autorità tutoria. La censura è fondata. Al curatore può essere conferita invero la vigilanza delle relazioni personali (art. 308 cpv. 2 CC) e il compito di fissarne – anche con effetti vincolanti (SJ 1979 pag. 292) – le modalità pratiche, secondo le indicazioni del giudice. Ma non spetta al curatore stabilire né tanto meno modificare l'assetto delle visite (DTF 118 II 242; Rep. 2000 pag. 149). Ciò premesso, i criteri cui deve attenersi la regolamentazione di tale diritto sono noti (RtiD II-2004 pag. 619 consid. 5; v. ora anche DTF 127 III 298 consid. 4a con rinvio). Quanto all'estensione delle visite, per ragazzi in età scolastica non giova scostarsi senza motivo dalla prassi invalsa nel Cantone Ticino (RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c). Trattandosi poi di disciplinare le modalità pratiche, in particolare le date e gli orari, in concreto la curatrice terrà conto degli interessi di entrambi i genitori, degli impegni di lavoro del padre (guardia di confine), come pure di quelli scolastici, terapeutici e ricreativi del figlio. Su questo punto l'appello merita dunque accoglimento.

E. 5

Per quanto riguarda il contributo alimentare, l'appellante chiede di aumentare quello per sé a fr. 2115.70 mensili indicizzati e quello per il figlio a fr. 1850.– mensili indicizzati (rispettivamente a fr. 2020.– mensili dopo il 13° compleanno), oltre agli assegni familiari. Nella sentenza impugnata il Pretore ha fissato il contributo per A_____ a fr. 1529.– mensili, come aveva stabilito questa Camera nella citata sentenza del 25 giugno 2003, la situazione essendo rimasta sostanzialmente immutata. Quanto al contributo per la moglie, il primo giudice ha imputato all'interessata un reddito ipotetico di fr. 2000.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2115.70 mensili, sicché ha stabilito in suo favore un contributo alimentare di fr. 150.– mensili fino al 31 dicembre 2007. a) I criteri per l'erogazione di un contributo alimentare sulla base dell'art. 125 CC sono già stati enunciati dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 5, 5.1 e 5.2). Basti rammentare che la colpa nella disunione non è più di alcun rilievo giuridico (Schwenzer in: FamKommentar Scheidungsrecht, op. cit., n. 39 ad art. 125 CC) e che, qualora il matrimonio sia stato di breve durata (meno di 5 anni), fa stato il tenore di vita avuto dal coniuge richiedente prima di sposarsi, mentre in caso di matrimonio di lunga durata (oltre 10 anni), entrambi i coniugi hanno il diritto di conservare – per principio – il tenore di vita avuto durante la comunione domestica (RtiD II-2006 pag. 684 n. 36c). Nei matrimoni di durata intermedia occorre valutare, caso per caso, in che misura l'unione abbia influito sulle condizioni di vita dell'uno e dell'altro, fermo restando che la durata del matrimonio non si valuta con riferimento al formale scioglimento del vincolo, ma in base alla data della separazione effettiva (RtiD II-2006 pag. 685 n. 36c con rimandi), salvo tenere conto – secondo le circostanze – dell'eventuale convivenza previa (DTF 132 III 600 consid. 9.2). Nella fattispecie l'appellante sottolinea di avere

vissuto con l'attore già prima del matrimonio, tant'è che il figlio A_____ è nato l'8 settembre 1995. Essa non pretende, tuttavia, che nel complesso l'unione sia durata oltre dieci anni. Per di più, a titolo di contributo alimentare, essa postula solo – in definitiva – la copertura del proprio fabbisogno minimo (appello, pag. 6), né l'attore ha mai preteso che prima di sposarsi essa versasse in condizioni economiche ancor più modeste. Ciò posto, occorre verificare a quanto ammonti tale fabbisogno minimo e quanto manchi eventualmente all'interessata per integrarlo. b) Il fabbisogno minimo dell'appellante, che il Pretore ha calcolato in fr. 2115.70 mensili con riferimento alla citata sentenza 25 giugno 2003 di questa Camera, non è controverso. In quella sentenza tale fabbisogno era stato accertato, dall'ottobre del 2002, in complessivi fr. 2173.70 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, alloggio fr. 476.–, premio della cassa malati fr. 257.70, spese di trasferta fr. 90.–, imposte fr. 100.– mensili: sentenza inc. 11.2003.23, consid. 3 e 10). Se non che, pur a una prudente stima, in esito al presente giudizio l'onere fiscale della moglie non supererà fr. 30.– mensili. Il fabbisogno minimo da lei esposto (fr. 2115.– mensili: appello, pag. 8 in alto) appare dunque legittimo. c) La convenuta contesta il reddito ipotetico di fr. 2000.– imputatole dal Pretore per un'attività all'80%, facendo valere che il figlio, nonostante l'età, deve ancora essere accudito in proporzione superiore alla media e ha ancora bisogno della presenza costante di lei, sicché il servizio di trasporto organizzato dalla scuola speciale non basta per consentirle un'attività lavorativa a tempo pieno, tanto meno nel ramo della ristorazione. Sostiene anzi che le cure richieste da A_____, affetto da gravi disturbi caratteriali, sono incompatibili finanche con un'occupazione a tempo parziale. Per meglio seguirlo, essa ricorda di avere smesso di lavorare nel 2000 e di avere svolto, dopo di allora, solo sporadiche e brevi attività di cameriera durante gli anni in cui A_____ era collocato come interno al Centro psico-educativo di _____. E quando il figlio sarà adulto – essa soggiunge – non sarà più possibile per lei, quarantacinquenne, reinserirsi nel mondo del lavoro e costituirsi un'adeguata previdenza di vecchiaia. Infine essa nega l'esistenza di un concubinato con il suo amico. d) Circa la relazione della convenuta con _____, è appena il caso di ricordare che una convivenza non basta per qualificare un concubinato, il quale connota una comunione di vita tanto stretta da far apparire il nuovo compagno disposto ad assicurare fedeltà e assistenza, alla stessa stregua di quanto l'art. 159 cpv. 3 CC prescrive trattandosi di un coniuge (RtiD I-2007 pag. 733 consid. dd). Estremi del genere non si ravvisano nella fattispecie. Dagli atti risulta che le reciproche prestazioni finanziarie fra i conviventi sono basate su un rapporto di scambio: la convenuta paga il canone del contratto di locazione intestato a lui, lui ha finanziato l'arredamento e offre cene al ristorante più volte la settimana (deposizione _____ del 21 ottobre 2002). Se poi si considerano le difficoltà economiche e sociali di quest'ultimo (deposizione del tutore _____ del 18 dicembre 2003), non si può dire che da tale relazione la convenuta tragga vantaggi economici analoghi a quelli di un matrimonio (RtiD I-2007 pag. 735 consid. gg). e) Nelle circostanze descritte occorre valutare la capacità lucrativa dell'appellante, oggi disoccupata. Ora, per principio il reddito di una parte è quello effettivo. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, essa avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico (DTF 128 III 5 consid. 4a con rinvii, 65 consid. 4). Ciò vale non solo per il debitore di contributi alimentari, ma anche per il creditore (cfr. DTF 128 III 65 consid. 4, 130 III 540 consid. 3), tanto più che, dopo il divorzio, ogni coniuge deve, per quanto possibile, sopperire da sé al proprio mantenimento (DTF 129 III 8 consid. 3.1). Un guadagno ipotetico non va però determinato in astratto. Dev'essere alla concreta portata

dell'interessato, considerata l'età di lui, la formazione professionale e lo stato di salute, oltre che la situazione sul mercato del lavoro (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con rinvii). La fissazione di un reddito virtuale non ha, per altro, carattere di penalità (DTF 128 III 6 prima frase). Fra i criteri da tenere in considerazione per commisurare la capacità lucrativa del coniuge figurano la portata e la durata delle cure ancora dovute ai figli (art. 125 cpv. 2 n. 6 CC). Di regola un coniuge con figli può essere tenuto a cominciare – o a riprendere – un'attività lucrativa a tempo parziale al momento in cui il figlio cadetto a lui affidato ha raggiunto i 10 anni di età, mentre un'attività a tempo pieno può essergli imposta al momento in cui tale figlio ha compiuto i 16 anni (DTF 110 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 116/1994 pag. 91). Simile orientamento di giurisprudenza non è stato modificato dal nuovo diritto del divorzio (sentenza del Tribunale federale 5C.48/2001 del 28 agosto 2001, consid. 4b; Schwenzer, op. cit., n. 59 ad art. 125 CC con rinvii). Trattandosi di figli con particolari necessità di cura dovute a malattie croniche o a invalidità, tali soglie di età non si applicano schematicamente (sentenza del Tribunale federale 5C.171/2005 del 14 settembre 2005, consid. 4.2.2), determinante essendo l'estensione delle cure di cui necessita il figlio nel caso concreto (sentenza del Tribunale federale 5P.114/2006 del 12 marzo 2007, consid. 7.3). Nella fattispecie A_____ (ora dodicenne) ha manifestato al momento di iniziare la scuola dell'infanzia gravi problemi di comportamento e nell'ottobre del 2000 è stato sospeso dalla frequenza (deposizione della psicologa e psicoterapeuta _____, pag. 1). Non è contestato che in quel frangente la madre abbia interrotto l'attività professionale per dedicarsi a lui. Dal febbraio del 2001 A_____ è stato seguito dal Centro psico-educativo di _____ dove, dal febbraio del 2002, è stato collocato nell'internato (deposizione dello psicologo _____; doc. VII richiamato). La situazione è poi migliorata, tant'è che A_____ è stato dimesso dal Centro nel giugno del 2004 e ha cominciato a frequentare la scuola speciale di _____ con risultati soddisfacenti (doc. X richiamato). In sostanza, per lo meno in termini di tempo, l'impegno richiesto attualmente alla madre per la cura del figlio è analogo a quello richiesto ad altri genitori, né l'interessata spiega concretamente in che modo o in che misura il ritardo nello sviluppo del figlio (perizia, pag.

E. 7

Sulla base di quanto precede la situazione della famiglia dopo il divorzio si presenta come segue. Il marito dispone di entrate per fr. 6825.– mensili con le quali deve far fronte al proprio fabbisogno minimo di fr. 2510.– mensili, onde un margine disponibile di fr. 4315.– mensili. La moglie ha un fabbisogno minimo di fr. 2115.– che può coprire parzialmente fino al 7 settembre 2011, mettendo a frutto la sua capacità lucrativa a metà tempo (reddito ipotetico di fr. 1300.– mensili), e interamente con un'attività a tempo pieno dopo di allora (reddito ipotetico di fr. 2600.– mensili). Il figlio ha un fabbisogno in denaro di fr. 1798.– mensili fino al 7 settembre 2011 e di fr. 1958.– mensili da allora in poi. Nelle circostanze descritte si giustifica pertanto di porre a carico del marito un contributo alimentare di fr. 815.– mensili per la moglie e uno di fr. 1800.– mensili per il figlio (assegni familiari compresi) fino al 7 settembre 2011. Dopo di allora la moglie potrà sopperire autonomamente al proprio fabbisogno minimo, ma – dovendo integrare anche la propria previdenza di vecchiaia – non avrà mezzi per contribuire al mantenimento del figlio. Il padre dovrà versare pertanto in favore del figlio, fino alla maggiore età, un contributo alimentare di fr. 1960.– mensili arrotondati (assegni familiari compresi).

E. 8

L'appellante chiede che i contributi alimentari siano adeguati al rincaro. La legge non prevede un'indicizzazione automatica (art. 128 e 286 cpv. 1 CC). Le clausole di indicizzazione sono tuttavia un uso consolidato (FF 1996 I pag. 129 in fondo). Il principio dell'adeguamento al rincaro si impone inoltre a tutela del figlio (DTF 126 III 358 consid. 1b). Si giustifica pertanto di salvaguardare il potere di acquisto dei contributi, ancorandoli all'indice nazionale dei prezzi al consumo del novembre 2007, da adeguare il 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice del novembre precedente, la prima volta nel gennaio del 2009 (art. 143 n. 4 CC). Il debitore potrà liberarsi di tale obbligo, ad ogni modo, nella misura in cui documenterà che il suo reddito non ha beneficiato – o ha beneficiato solo parzialmente – di indennità per carovita (cfr. DTF 127 III 294).

E. 9

Al Pretore l'appellante rimprovera infine di non averle accordato il beneficio dell'assistenza giudiziaria, dimenticando di averle imputato redditi puramente ipotetici. In realtà il Pretore, premesso che una richiesta di provvigione ad litem della moglie era stata respinta, ha ricordato che secondo la sentenza 25 giugno 2003 di questa Camera essa disponeva di un margine disponibile superiore ai fr. 1000.– mensile e che i coniugi potevano contare su di un reddito complessivo di almeno fr. 8500.– mensili, sicché una situazione di indigenza non è ravvisabile. a) Il Pretore ha fondato la propria decisione sulla legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag), la quale tuttavia si applica unicamente alle domande introdotte dopo la sua entrata in vigore (art. 37 Lag), avvenuta il 30 luglio 2002 (BU 2002 pag. 213). Solo in caso di revoca o di decadenza del beneficio – ipotesi estranee alla fattispecie – si applicano le disposizioni della legge nuova (art. 37 cpv. 2 Lag). In concreto la richiesta di assistenza della moglie è stata sì confermata al dibattimento finale del 28 gennaio 2006, ma era stata formulata già con la risposta del 17 maggio 2002. Occorre pertanto far capo al diritto previgente (art. 155 segg. vCPC), secondo cui il Pretore che rifiutava il beneficio dell'assistenza giudiziaria statuiva con decreto (art. 158 cpv. 2 vCPC), appellabile “nel termine ordinario” (art. 96 cpv. 4 CPC). E nelle procedure appellabili, come in concreto, il termine ordinario è di venti giorni (art. 308 cpv. 1 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo, l'appello in esame è quindi ricevibile. b) Secondo l'art. 156 cpv. 1 vCPC l'assistenza giudiziaria poteva essere postulata in ogni stadio di causa con istanza motivata al giudice, il quale decideva una volta esperite le necessarie indagini. Presupposti per conseguire tale beneficio erano la condizione di indigenza e la probabilità di esito favorevole insita nella causa (art. 155 e 157 vCPC). Il requisito dell'indigenza era dato – ed è dato tuttora – quando il richiedente non sia in grado di provvedere con mezzi propri (reddito e sostanza) alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo personale e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1 con riferimenti; RtiD I-2004, pag. 33 consid. 2.2). Il che non si valuta solo in funzione del minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo conto di tutte le circostanze del caso, come la complessità della causa, l'urgenza, l'entità degli anticipi giudiziari e delle spese legali che incombono all'interessato, oltre ai suoi impegni finanziari (DTF 124 I 1; Rep. 1997 pag. 215). c) Incombe al richiedente comprovare la propria indigenza. Ove egli non presenti sufficienti informazioni e ogni documento utile per una visione completa della sua situazione finanziaria, l'istanza può essere respinta (DTF 125 IV 164 consid. 4a). Nella fattispecie l'appellante aveva prodotto, nel quadro della procedura a protezione dell'unione coniugale, un certificato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria con parere favorevole dal Municipio (doc. E nell'inc. DI.2001.104, richiamato). L'attestazione risale invero al 19 giugno 2001, ma la situazione dell'interessata, che emerge in modo sufficientemente

completo dagli atti di causa, non è migliorata. In circostanze siffatte la mancanza di un certificato recente non pregiudica la richiedente. d) L'assistenza dell'ente pubblico è puramente sussidiaria rispetto ai mezzi di cui dispone l'unione coniugale (Hausheer/ Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 15a ad art. 163 CC; Bräm in: Zürcher Kommentar, edizione 1993, n. 138 ad art. 159 CC). Per quanto riguarda il caso specifico, in pendenza di causa il marito conservava un margine disponibile di oltre fr. 1000.– mensili (sentenza del 25 giugno 2003, consid. 11), con il quale tuttavia egli ha dovuto sopperire ai propri costi legali e far fronte al rimborso dei debiti contratti verso il datore di lavoro (doc. Z). La situazione finanziaria di lui non consentiva pertanto l'erogazione di una provvigione di causa in favore dell'appellante, alla quale non può dunque essere rimproverato di non aver appellato il decreto del 30 dicembre 2002 con cui il Pretore ha respinto la richiesta di provvigione ad litem da lei formulata con la risposta o di non avere riproposto la domanda in seguito. e) Tutto ciò premesso, giova ricordare che per valutare lo stato di ristrettezza ai fini dell'assistenza giudiziaria non entra in considerazione – salvo in caso di abuso di diritto – un reddito meramente ipotetico computato ai fini del calcolo del contributo alimentare (RtiD I-2005 pag. 763 consid. 8). Estremi del genere non si ravvisano nella fattispecie, di modo che non v'è motivo per disconoscere l'indigenza dell'interessata. L'esito dell'attuale giudizio conferma dipoi che la posizione della convenuta davanti al Pretore non era priva di buon diritto (art. 157 vCPC). Se ne conclude che l'interessata rivendica a ragione il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Al momento in cui tasserà la nota professionale del patrocinatore d'ufficio, ad ogni buon conto, il Pretore dedurrà le ripetibili assegnate alla convenuta con il presente giudizio, salvo impossibilità d'incasso.

E. 10

Gli oneri del pronunciato odierno, commisurati all'entità del contenzioso e all'impegno richiesto dalla trattazione del caso, seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene la riforma del dispositivo sul diritto di visita e l'aumento dei contributi per il figlio e per lei, seppur in misura inferiore a quanto richiesto e per un lasso di tempo limitato. Appare equo perciò che sopporti un terzo degli oneri processuali. Il resto andrebbe a carico del marito, che non avendo resistito all'appello non può però essere definito soccombente (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4). Non può quindi essere tenuto ad assumere la relativa quota di tasse e spese, né può essere tenuto a versare ripetibili. L'esito del presente giudizio impone di modificare anche il riparto dei costi di prima sede. Tenuto conto che davanti al Pretore l'interessata ha ottenuto altresì l'affidamento del figlio, si legittima di porre la tassa e le spese di giustizia per un quarto a suo carico e per il resto a carico dell'attore, con obbligo di rifondere alla convenuta un'equa indennità per ripetibili ridotte. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria formulata in appello, essa merita accoglimento. Già si è visto che la richiedente si trova in ristrettezze finanziarie (art. 3 cpv. 1 Lag). Il suo ricorso era inoltre parzialmente provvisto di buon fondamento (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), come dimostra l'attuale sentenza. Né si poteva pretendere che l'interessata, sfornita di cognizioni giuridiche, procedesse in lite con atti propri (art. 14 cpv. 2 Lag) e nemmeno che rinunciasse ad appellare solo per i costi della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag).

E. 11

Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), in appello restava litigiosa – oltre ai contributi alimentari – la disciplina del diritto di visita, controversia manifestamente priva di valore litigioso. In casi del genere il ricorso in

materia civile al Tribunale federale è ammissibile senza riguardo a questioni di valore (sentenza 5A.108/2007 dell'11 maggio 2007, consid.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.